



COMUNE DI QUARTUCCIU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 64 del 24-06-21

ORIGINALE

Oggetto: Aggiornamento piano triennale dei fabbisogni del personale e dotazione organica per il triennio 2021/2023.

L'anno duemila il giorno ventiquattro del mese di giugno, in Quartucciu, nella sede comunale, alle ore 12:10, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PISU PIETRO	SINDACO	P
MELONI ANTONIO	VICESINDACO	P
CAREDDA WALTER	ASSESSORE	P
CONTINI ELISABETTA	ASSESSORE	P
FOIS MARIA GRAZIA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE STERI DOTT. ANGELO.

Assume la presidenza PISU DOTT. PIETRO in qualità di SINDACO.

Visto il capo I del titolo IV del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, contenente disposizioni in materia di organizzazione e personale, con particolare riferimento a:

- l’articolo 91, comma 2, in base al quale gli organi di vertice sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- *l’articolo 92* che consente agli enti locali di instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, segnatamente, l’articolo 6, come da ultimo novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, recante norme disciplinanti l’organizzazione degli uffici e il piano triennale dei fabbisogni del personale;

Visto l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l’obbligo dall’1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Visto l’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n° 296 (legge finanziaria 2007) che pone a carico degli enti soggetti al patto di stabilità (con popolazione superiore a 1000 abitanti) specifici obblighi di riduzione della spesa del personale da conseguire attraverso azioni di contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;

Visto l’art. 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo ai commi:

- *5-bis*, che aggiungendo il comma 557-*quater* al su richiamato articolo 1, della legge n. 296 del 2006, sancisce che: “*Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*”;

- *5-quater*, in base al quale, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1^o gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015;
- 6. che esclude dall'applicazione dei limiti di cui sopra le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;

Visto il decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160 e, in particolare, l'articolo 9, comma 1-*quinquies*, a tenore del quale: *"In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,gli enti territoriali, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo";*

Visto l'articolo 1, commi 819 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge finanziaria 2019) con cui sono state disapplicate le regole del pareggio di bilancio ed introdotto, quale nuovo obiettivo di finanza pubblica, l'equilibrio di bilancio inteso come risultato di competenza dell'esercizio non negativo;

Visto il decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, che all'art. 14-*bis*, comma 1, lettera a) ha esteso la possibilità di recuperare i resti assunzionali fino al quinquennio precedente mentre alla lettera b) introduce il comma 5-*sexies* all'art. 3, del decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014 che testualmente recita: *"Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo*

verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

Visto l'articolo 3, comma 8, della legge 19.06.2019 n. 56 "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" a mente del quale: *"Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001"*;

Visto l'art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019 (cosiddetto decreto "Crescita") e successive modificazioni, che ha introdotto importanti novità alla disciplina delle capacità assunzionali con il chiaro intento di superare il meccanismo del *turn over* legato alle cessazioni di personale a favore di un criterio ancorato alla virtuosità finanziaria degli enti prevedendo letteralmente quanto segue: *"I Comuni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'ente, non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, dalla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione"*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 108 del 27 aprile 2020, attuativo del citato articolo 34, comma 2, del decreto legge n. 34/2019, con cui sono fissate la data di decorrenza al 20 aprile 2020 delle nuove disposizioni di legge, le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocheranno al di sotto del predetto valore soglia;

Vista la Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 13/05/2020 ad oggetto "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del

2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell’11 settembre 2020”;

Vista la determinazione n. 426 del 15/06/2021, con la quale è stato rideterminato il valore soglia per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nell’anno 2021, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, sulla base dei dati relativi al rendiconto di gestione 2020, approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 31/05/2021;

Visto l’art. 9, comma 28 del DL 31/05/2010, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 30/07/2010, n. 122, in base al quale gli enti locali possono avvalersi di personale con contratti di lavoro flessibile nei limiti della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009 (Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 2/2015),

Visto l’art. 23 del D. Lg.vo 15/06/2015, n. 81 a tenore del quale non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5 e con esclusione dei fabbisogni stagionali;

Visto l’art. 17, comma 1-bis, del decreto legge 31.12.2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8 con cui si è stabilito: “Per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 91 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”

Viste le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni del personale da parte delle pubbliche amministrazioni, approvate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica dell’8 maggio 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 173 del 27 luglio 2018;

Vista la legge finanziaria n. 178/2020 per l’anno 2021 e preso atto che non ha apportato alcuna modifica alle regole per il calcolo delle capacità assunzionali dettate dall’attuale quadro normativo;

Preso atto che:

- dal quadro normativo sopracitato, emerge che il tetto alla spesa del personale di cui all’art. 1, comma 557 quater della legge n. 296/2006, è ancora pienamente in vigore, e che l’art. 33 del D.L. n. 34/2019 ha individuato un nuovo criterio, di tipo dinamico e

legato alla sostenibilità finanziaria, per la determinazione delle facoltà assunzionali, limitatamente al personale a tempo indeterminato.

- la nuova disciplina e quella previgente, coesistono in quanto hanno due ambiti di applicazione diversi: l'art. 33 del dl n. 34/2019 individua i criteri per stabilire la capacità per nuove assunzioni a tempo indeterminato, mentre le norme contenute dai commi 557 della legge 296/2006 fissano i limiti alla spesa complessiva del personale in un'ottica di contenimento della stessa.

Accertato che:

ai fini dell'osservanza del limite di spesa di cui all'articolo art. 1, comma 557-quater della legge n. 296/2006, allo stato attuale la programmazione della spesa è la seguente:

MEDIA PERSONALE (consuntivo)	SPESA 2011/2013	SPESA PERSONALE ANNO 2021 (previsione)	SPESA PERSONALE ANNO 2022 (previsione)	SPESA PERSONALE ANNO 2023 (previsione)
2.370.968,52		2.275.285,46	2.211.970,75	2.159.537,46

- che il tetto di spesa per i contratti di lavoro flessibile rientra nel limite di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 (Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 2/2015):

SPESA PERSONALE FLESSIBILE ANNO 2009 (consuntivo)	SPESA PERSONALE FLESSIBILE 2021 (previsione)	SPESA PERSONALE FLESSIBILE 2022 (previsione)	SPESA PERSONALE FLESSIBILE 2023 (previsione)
117.017,86	85.591,96	27.207,03	//

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta comunale:

- n. 19 del 26/02/2021, ad oggetto *“Approvazione piano triennale dei fabbisogni del personale e dotazione organica per il triennio 2021/2023.”*
- n. 44 del 7/05/2021, ad oggetto *“Modifica piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2021-2023, adottato con deliberazione G.C. n. 19 del 26.02.2021 e direttive al responsabile del Settore Risorse Umane e Produttive.”*
- n. 51 del 27/05/2021, ad oggetto *“Modifica piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2021-2023 e direttive al responsabile del Settore Risorse Umane e Produttive.”*

Preso atto delle cessazioni previste nel corso del triennio di riferimento, come riportate nell'allegata dotazione organica, e delle nuove esigenze sopravvenute;

Preso atto, a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione 2020, che il Comune di Quartucciu si colloca in una condizione di virtuosità finanziaria in quanto il rapporto tra la spesa complessiva del personale impegnata in termini di competenza e rilevata nel rendiconto della gestione 2020 al netto di IRAP (euro 2.436.148,20) e la media degli

accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative al triennio 2018-2020, al netto del valore assestato del fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione 2020 (euro 10.919.744,86), risulta pari al 22,31 per cento;

Appurato, inoltre, che secondo il precetto dell'articolo 5 del D.P.C.M. 17 marzo 2020 l'incremento annuo della spesa del personale registrata nel 2018 per assunzioni a tempo indeterminato è quantificabile nei seguenti importi:

- euro 392.853,49 nell'anno 2021 (16,0 per cento della spesa del personale 2018)
- euro 466.513,52 nell'anno 2022 (19,0 per cento della spesa del personale 2018)
- euro 515.620,20 nell'anno 2023 (21,0 per cento della spesa del personale 2018)

fermo restando che la spesa complessiva del personale, se superiore, non potrebbe comunque superare il valore soglia di cui all'articolo 4, comma 1, del D.P.C.M., ossia il 27% di euro 10.919.744,86 corrispondente a euro 2.948.331,11;

Rilevato, pertanto, che gli spazi finanziari disponibili per nuove assunzioni in ruolo nell'anno 2021 ammonterebbero a euro 512.182,91 (euro 2.948.331,11 – euro 2.436.148,20, pertanto, di importo superiore al limite annuo fissato in euro 392.853,49;

Preso atto di quanto previsto nella circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020, che chiarisce “i valori percentuali riportati in tabella rappresentano un incremento rispetto alla base “spesa di personale 2018”, per cui la percentuale individuata in ciascuna annualità successiva alla prima ingloba la percentuale degli anni precedenti”;

Tenuto conto che permane la disponibilità dei resti assunzionali 2015/2019, pari a euro 130.590,82, così come previsto dall'art. 5, comma 2 del DPCM 17/03/2020.

Preso atto pertanto che la spesa massima di personale del Comune di Quartucciu per l'anno 2021, in base a quanto previsto dall'art. 5, del DPCM è pari a euro 2.848.187,79 (euro 2.455.334,30 + euro 392.853,49)

Ritenuto, alla luce delle sopra riportate disposizioni, e valutate le sopraggiunte esigenze, di dovere procedere all'aggiornamento del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023;

Evidenziato che il Comune di Quartucciu:

- ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 con delibera C.C. n.12 del 31/05/2021;
- ha approvato il documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 2021/2023 rispettivamente con deliberazioni C.C. n. 9 e n. 10 del 29 marzo 2021;
- ha regolarmente provveduto all'invio alla Banca dati della Pubbliche Amministrazioni (BDAP) dei dati relativi al bilancio previsionale 2021-2023 e del rendiconto della gestione 2020, come da certificazione n. prot. 15927/2021, agli atti, del Responsabile Finanziario;
- rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

- ha regolarmente attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'art. 9, comma 3-ter del decreto legge n. 185 del 2008;
- non è ente dissestato né strutturalmente deficitario;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e servizi;

Visto il regolamento comunale per l'accesso agli impieghi;

Dato atto che questo Ente rispetta il limite di cui all'articolo 1, comma 557 della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Risorse umane e dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Acquisito, altresì, il parere del revisore contabile ai sensi dell'art. 19, comma 8, legge 28.12.2001 n. 448 reso con verbale n. 13 in data 22.06.2021, acquisito al prot. com. n. 16746 del 22.06.2021

Con votazione palese ed unanime

DELIBERA

Di aggiornare il piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2021-2023, approvato con deliberazione di G.C. n. 19 del 26/02/2021, e modificato e integrato con successive deliberazioni di G.C. n. 44 del 7/05/2021 e n. 51 del 27/05/2021, come di seguito riportato:

ANNO 2021:

A TEMPO INDETERMINATO

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	Procedura/ decorrenza presunta	COSTO AL NETTO DELL'IRAP
n. 1 Istruttore Direttivo contabile, categ. D, a tempo pieno e indeterminato per il Settore Risorse Finanziarie (in sostituzione del funzionario contabile cessato il 31/12/2020)	Utilizzo graduatorie concorsuali approvate da altre pubbliche amministrazioni	Procedura in corso: 15/06/2021	€ 31.704,08
n. 1 Istruttore amministrativo categ. C a tempo pieno e indeterminato per il Settore Affari Generali	(Scorrimento graduatoria vigente)	Procedura conclusa	€ 29.194,04
n. 1 Istruttore amministrativo categ. C a tempo pieno e indeterminato per il Settore Gestione del Territorio (in sostituzione di istruttore amministrativo che cessa il 30/06/2021)	(Scorrimento graduatoria vigente)	Procedura in corso: 01/07/2021	€ 29.194,04

n. 1 Istruttore amministrativo categ. C a tempo pieno e indeterminato per il Settore Affari Generali:	Scorrimento graduatoria vigente)	Procedura in corso: 01/07/2021	€ 29.194,04
n. 1 assistente sociale in sostituzione di analoga figura professionale trasferita presso altro ente ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 (In sostituzione di analoga figura professionale cessata il 31/05/2021)	Mobilità volontaria esterna di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e, in subordine, attraverso utilizzo graduatorie concorsuali approvate da altre pubbliche amministrazioni	Procedura in corso: 15/07/2021	€ 31.704,08
n. 1 collaboratore amministrativo – messo comunale categ. B3, a tempo pieno e indeterminato per il Settore Affari Generali (In sostituzione di analoga figura professionale che cessa il 30/06/2021)	Utilizzo graduatorie concorsuali approvate da altre pubbliche amministrazioni	01/07/2021	€ 27.339,06

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021

- n. 1 Istruttore direttivo tecnico, categ. D, a tempo pieno PER 8 (OTTO) MESI, per il Settore Gestione del Territorio. (procedura in itinere) (**euro 22.907,41**)
 - proroga rapporto di lavoro dal 1/08/2021 Istruttore direttivo amministrativo sociale, assunto nel 2020 (**euro 46.655,68**)
 - n. 1 agente di Polizia Municipale , categ. C, a tempo pieno per 6 (sei) mesi, dal mese di luglio (**euro 16.028,67**)
- totale: euro 85.591,96**

VERIFICA RISPETTO LIMITI DI SPESA (DPCM 17.03.2020)

anno	Macroaggregato 101	Tetto massimo spesa personale art. 5, comma 1)	Esito verifica
2021	Euro 2.677.632,45	Euro 2.848.187,79	Rispettato

ANNO 2022:

A TEMPO INDETERMINATO

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	Decorrenza presunta	COSTO
n. 1 Istruttore direttivo amministrativo/contabile categ. D a tempo pieno e indeterminato da destinare al Settore Politiche sociali	mobilità volontaria esterna di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e, subordine, attraverso utilizzo graduatorie concorsuali	01/01/2022	€ 31.704,08

	approvate da altre pubbliche amministrazioni		
n. 1 Istruttore amministrativo categ. C a tempo pieno e indeterminato da destinare al Settore Risorse Umane e Produttive – Suape (in sostituzione di analoga figura professionale che cessa 30/04/2022)	(Scorrimento graduatoria vigente)	01/02/2022	€ 29.194,04
n. 1 Istruttore amministrativo categ. C a tempo pieno e indeterminato da destinare al Settore Risorse Umane – Personale (in sostituzione di analoga figura professionale che cessa il 19/12/2021)	(Scorrimento graduatoria vigente)	01/05/2022	€ 29.194,04
n. 1 Collaboratore amministrativo, categ. B3, per il Settore Affari Generali (in sostituzione di analoga figura professionale che cessa il 30/04/2021)	Procedura concorsuale o utilizzo di graduatoria concorsuale dell'ente o approvata da altre pubbliche amministrazioni	01/11/2022	€ 27.339,06
n. 1 agente di Polizia Municipale, cat. C (in sostituzione di analoga figura professionale cessata il 15/07/2021)	utilizzo di graduatoria concorsuale dell'ente o approvata da altre pubbliche	01/01/2022	€ 29.194,04

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2022

- proroga rapporto di lavoro sino al 30/06/2022 Istruttore direttivo amministrativo sociale, assunto nel 2020 (**euro 27.207,03**)

ANNO 2023

Al momento, nessuna previsione, con riserva di apportare le modifiche ed integrazioni che si renderanno necessarie in base a sopravvenute esigenze dell'ente e compatibilmente con le possibilità assunzionali consentite dalla legislazione vigente;

Di approvare, inoltre, l'allegato A, agli atti, contenente la dotazione organica aggiornata alla presente programmazione, costituita dal personale in servizio, al netto dei dipendenti che cessano, e dalle nuove assunzioni programmate.

Di approvare, infine, l'allegato B, agli atti, contenente le tabelle relative alla spesa di personale del triennio 2021/2023, da cui si evince che la spesa programmata rispetta il limite della spesa media del triennio 2011/2013, ex art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006.

Di dare atto, pertanto, che l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

di demandare al responsabile del Settore Risorse umane l'adozione degli atti e provvedimenti di natura gestionale inerenti e conseguenti la volontà espressa.

di trasmettere copia della presente alle organizzazioni sindacali territoriali e alle rappresentanze sindacali aziendali ai sensi del C.C.N.L. 21.05.2018 del comparto Funzioni locali nonché, entro 30 giorni, al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite le modalità di cui all'art. 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Con separata votazione unanime espressa in forma palese, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile.



COMUNE DI QUARTUCCIU

Oggetto proposta di delibera:

Aggiornamento piano triennale dei fabbisogni del personale e dotazione organica per il triennio 2021/2023.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Quartucciu, 17.06.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE E
PRODUTTIVE

dott.ssa Marina AJTANO

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Quartucciu, 17.06.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE
FINANZIARIE
Fabio SERGI



COMUNE DI QUARTUCCIU

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 64 del 24/06/2021

OGGETTO:

Aggiornamento piano triennale dei fabbisogni del personale e dotazione organica per il triennio 2021/2023.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
PISU DOTT. PIETRO**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
STERI DOTT. ANGELO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).